



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 ED AL PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 85 DEL 22.10.2018

L'anno DUEMILANOVE, addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 16.30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | PITTON Arnaldo Stefano | SINDACO |
| 2. | ZAMUNER Luigi | VICE SINDACO |
| 3. | DONADELLO Giovanna | ASSESSORE |

Presenti	Assenti
1	
2	
3	
3	

Assiste alla seduta il Sig. OLIVI Dott. FABIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON Arnaldo Stefano, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 589 registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 25 SET. 2019

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 25 SET. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Dott. Fabio

Delibera G.C. n. 75 del 04.09.2019

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019-2021 ed al piano occupazionale 2019 – 2021 approvato con deliberazione giunta n° 85 del 22.10.2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione – con orizzonte temporale triennale – del fabbisogno di personale, con la finalità di pervenire ad una riduzione programmata delle spese di personale, già prevista dalla legge n. 449/1997 all'art. 39 comma 1;
- l'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 441 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce l'obbligo di rideterminazione periodica, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, della dotazione organica del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce al comma 1 *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinò comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica; al comma 2 “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;*

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che:

- al comma 2 disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, e dove indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 del d.lgs. 165/2001;
- al comma 3 stabilisce che in sede di definizione del piano di cui al comma 2 ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

RILEVATO a talè fine che:

- il numero dei dipendenti in servizio è pari a 12 unità, suddivise come nella tabella sottoriportata:

Dipendenti in servizio	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	TOTALE
12	0	1	6	5	12

VISTE in particolare le seguenti disposizioni in materia di vincoli assunzionali e di spesa del personale:

- il comma 557 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii, come da ultimo modificato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016 che impegna gli enti soggetti al patto di stabilità ad assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia
- il comma 557-quater dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 (c.d. Decreto PA) che dispone che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* che diventa *“un parametro temporale fisso e immutabile”* (Cfr deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 25/2015);
- l'articolo 76 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. da ultimo novellato dal D.L. n. 90/2014 in base al quale sono vietate a qualsiasi titolo le assunzioni di personale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;
- l'art. 3 comma 5 del D.L. 90 del 24.06.2014 che precisa che *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*
- il suddetto art. 3 comma 5 come successivamente integrato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78 del 19.06.2015 convertito dalla L. n. 125 del 6.8.2015 che aggiunge: *“..è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*; da considerarsi *“dinamico con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”*, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015;
- il D.L. 50/2017 che ha introdotto una ulteriore modifica in ordine ai vincoli assunzionali riguardante i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti riformulando, all'art. 22 comma 2 l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 secondo periodo, come segue: *«Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti”*.
- l'art. 3 comma 5 primo periodo, del D.L. 90/2014 che afferma: *“La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018”*,

RITENUTO pertanto che, avendo previsto l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 primo periodo, per il triennio 2016/2018, limiti diversi rispetto alla previsione dell'art. 3 da ultimo citato, e nella fattispecie il 75% della spesa del personale cessato come detto in precedenza, a seguito del mancato rinnovo di detti limiti, a legislazione vigente, con decorrenza dall'esercizio 2019, torni pienamente efficace la previsione contenuta appunto, nell'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 che portava, come sopra detto, al 100% della spesa sostenuta per il personale cessato, il limite alle facoltà assunzionali degli Enti Locali.

ATTESO altresì che i vincoli del patto di stabilità interno in materia assunzionale sono dal 2016 sostituiti con i vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1 comma 710 e ss.;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di programmazione del fabbisogno triennio 2019-2021 approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2018;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e deve altresì essere definita in coerenza con il Documento Unico di programmazione, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione dell'ente in materia di politiche del personale;

CONSIDERATO che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011;

RILEVATO che nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero ed è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale tramite acquisizione di attestazioni da parte dei Responsabili dei Settori, acquisite agli atti, in merito all'assenza di situazioni di eccedenza del personale in riferimento ai servizi, al personale ed alle risorse assegnate al proprio Settore;

PRECISATO altresì che con la propria precedente delibera n. 85/18 si è dato atto del rispetto dei limiti in ordine al contenimento della spesa di personale nonché dei limiti inerenti la capacità assunzionale a fronte del personale cessato e che sarebbe cessato nel corso del corrente esercizio tenendo conto che per il calcolo della spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della corrispondente categoria e non anche i differenziali della posizione economica del dipendente cessato, in quanto questi ultimi confluiscono nel fondo per le risorse decentrate;

RICHIAMATO a tale proposito quanto statuito dall'art. 14 – bis del D.L. n. 4/2019

ATTESO che, valutate le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione, si era disposto di procedere alle seguenti assunzioni di personale:

Anno 2019

- elevazione a 32 ore settimanali dell'orario di lavoro del personale Istruttore Direttivo Cat D1 presso i Servizi Finanziari, a fronte dei carichi di lavoro inerenti il servizio in continua crescita.

- copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat D1 Servizi alla persona tramite mobilità fra enti o concorso, per sostituzione di personale che cesserà dal servizio per quiescenza nel corso del 2019, avvalendosi della disposizione introdotta dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 che consente in sede di programmazione del fabbisogno di tener conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio.

Anni 2020 e 2021 - nessuno

RITENUTO opportuno inserire una ulteriore previsione consistente nella elevazione a 36 ore dell'orario di servizio del dipendente con qualifica di Istruttore di Vigilanza Cat C1 attualmente impiegato con orario di servizio pari al 90% delle 36 ore settimanali;

RICHIAMATO quanto riportato nella menzionata delibera n. 85/18 quanto al rispetto delle normative in materia di vincoli e condizioni alle assunzioni di personale che risultano tutti rispettati e che qui, pertanto, si omette di riportare per economicità di trattazione.

SENTITO il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, il quale dà atto che, in base ai conteggi eseguiti, allo stato attuale:

- la spesa media di personale per il triennio 2011 - 2012 - 2013 con dati di consuntivo risulta pari a € 457.173,83 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa personale anno 2018 con dati di consuntivo è risultata pari a € 435.576,52 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa di personale prevista per l'anno 2019 come risultante dalle assunzioni ad oggi disposte risulta pari a € 415.750,00 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa di personale prevista per gli anni 2020 e 2021 come risultante dall'approvazione delle modifiche sopra descritte risulta pari a € 415.750,00 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- il parametro finanziario da assumere come limite per le assunzioni flessibili è stabilito nell'importo annuale pari ad euro 23.463,09;
- questo Ente ha adempiuto al rispetto del saldo di finanza pubblica come risulta dalla certificazione telematica inviata al MEF in data 20.03.2019;

DATO ATTO pertanto del rispetto dei limiti alle capacità assunzionali riportati nelle norme innanzi richiamate come da prospetto che segue:

- utilizzo dei residui capacità assunzionale 2017 (75% cessazione del 2016 – assunzione Istruttore Direttivo Contabile): € 4.892,37;
- 75% della spesa del personale cessato nel corso dell'anno 2018 per dimissioni volontarie escluse mobilità esterna: € 22.536,97
- Totale capacità assunzionale anno 2018: € 27.429,34
- Spesa personale Cat C1 – Istruttore Vigilanza part-time 90% assunto nel corso dell'anno 2018 come da precedente Programmazione del fabbisogno = € 26.710,48,
- Differenza: € 27.429,34 - € 26.710,48 = € 718,86;
- 100% della spesa del personale che cesserà dal servizio nel corso dell'anno 2019: Istruttore Funzionario Cat D3 = € 38.485,22;
- totale capacità assunzionale anno 2019 € 39.204,08;
- assorbimento capacità assunzionale in base alle previsioni della Programmazione del Fabbisogno ex delibera G.M. n. 85/18 con le modifiche di cui al presente atto = n. 1 Istruttore Direttivo Cat D1 € 33.786,71 + incremento orario lavoro dipendente part-time Istruttore Vigilanza dal 90% delle ore a n. 36 ore settimanali € 3.111,66 = € 36.898,37 < a € 39.204,08;

DATO ATTO altresì, con la modifica al Piano Occupazionale in parola:

- del rispetto del limite annuo alla spesa per il personale, pari alla media sostenuta a tale titolo nel triennio 2011/2013,
- della copertura della spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 a fronte delle previsioni attuali di bilancio afferenti detti esercizi come indicato nel DUP 2019-2021 approvato con delibera giuntale n° 62 del 23.7.2018;
- del rispetto del limite per assunzioni flessibili.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2019 con cui si è provveduto ad approvare il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 198/2006 per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.8.2016 come modificata con successiva delibera giuntale n. 54 del 29.05.2017, con la quale si è provveduto a ridefinire la dotazione organica ed a modificare la macrostruttura organizzativa del Comune;

Considerato che nell'anno precedente il Comune ha rispettato il Pareggio di Bilancio;

Preso atto che viene rispettato quanto previsto dai commi 470 e 508 della Legge 232/2016, e dal D.L.113/2016 rispettivamente in materia di trasmissione della certificazione di rispetto del pareggio di bilancio e di trasmissione delle informazioni relativi ai patti di solidarietà eventualmente stipulati;

Considerato che la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'Art. 27 del D. L. 66/2014;

Preso atto che sono stati rispettati i vincoli in materia di adempimenti contabili:

- Approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
- Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca Dati Pubbliche Amministrazioni (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione;

Preso atto altresì che il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento verrà trasmesso alle organizzazioni e rappresentanze sindacali ai sensi

dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999 e come disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012;

- la presente modifica alla programmazione del fabbisogno sarà trasmessa al Revisore del Conto nel rispetto dell'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 e che l'efficacia del presente atto sarà pertanto subordinata alla condizione risolutiva della mancanza di rilievi da parte di detto organo;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari generali Servizio Personale Giuridico ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1 - di prendere atto, per le considerazioni espresse del presente atto, che a seguito della ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali;
- 2 - di approvare la seguente modifica al piano occupazionale 2019 - 2021, approvato con delibera G.M. n. 85/18 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, nonché di contenimento della spesa di personale, prevedendo le seguenti assunzioni:
Anno 2019 alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat D1 si aggiunge
 - incremento a tempo pieno orario di lavoro part-time al 90% dipendente Istruttore di Vigilanza Cat C1 con decorrenza 1.10.2019Anni 2020 e 2021
nessuna assunzione;
- 3 - di autorizzare il Responsabile del servizio Personale, per quanto premesso, ad adottare gli atti necessari per:
 - l'aumento dell'orario di servizio dell'istruttore di Vigilanza dal 90% ore settimanali a tempo pieno dall'1/10/2019;
4. di dare atto che la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2019 costituisce il piano annuale delle assunzioni la cui previsione di spesa trova capienza ai rispettivi capitoli del bilancio dell'anno medesimo;
5. di dare atto che il numero di dipendenti previsti in servizio nel corso del triennio 2019/2021 risulta essere il seguente:

Categoria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	0	0	0
B	1	1	1
C	6	6	6
D	6	6	6
Totali	13	13	13

6. di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 sottoponendo il presente atto alla condizione risolutiva della sua efficacia all'intervenuta mancanza di rilevi da parte di detto organo;

* * * * *

Con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PITTON Arnaldo Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio




PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITA' TECNICA: Parere FAVOREVOLE

Li, 04.09.2019

OLIVI Fabio



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITA' CONTABILE: Parere FAVOREVOLE

Li, 04.09.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione **E'** **DIVENUTA ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....